COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA TOSCANA
SEZIONE/COLLEGIO 5
SENTENZA DEL 03/11/2020 N. 790

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra E.G. ha impugnato dinanzi la C.T.P. di GROSSETO la cartella di pagamento n. X con quale l'Agenzia delle Entrate - D.P. di Grosseto ha disconosciuto il diritto alla detrazione per risparmio energetico a causa della mancanza della comunicazione all'ENEA della prescritta documentazione nonché dell'asseverazione del tecnico e così iscrivendo a ruolo l'importo complessivo di Euro 9.566,27 per omesso versamento IRPEF oltre interessi e sanzioni per l'annualità 2012.
Il recupero e la conseguente iscrizione a ruolo sono conseguenti al controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 di cui l'odierna appellante chiedeva l'annullamento.
La sig.ra G., infatti, lamentava l'illegittimità della pretesa impositiva ritenendo di aver provveduto a produrre tutta la documentazione richiesta in sede di controllo formale.
Si costituiva l'AdE precisando di aver effettuato l'iscrizione a ruolo poiché la sig.ra G. non aveva prodotto l'asseverazione tecnica dell'intervento concernente l'installazione dei pannelli solari e non aveva provato di aver effettuato l'invio della documentazione ad ENEA la quale - ove effettivamente esistente - era stata eseguita oltre i novanta giorni dalla data di fine lavori e, comunque, dopo l'avvio del procedimento che ha portato all'emissione del ruolo confluito nella cartella di pagamento qui impugnata.
La C.T.P. di Grosseto, con la sentenza qui gravata, respingeva il ricorso e compensava le spese del giudizio: in motivazione precisava che la sig.ra G. non aveva depositato neppure in giudizio l'asseverazione che i lavori erano stati eseguiti in conformità con i requisiti tecnici richiesti e che la mancata comunicazione ad ENEA non poteva comportare la decadenza dalle detrazioni IRPEF. La sig.ra G., quindi, impugna la detta sentenza con atto di appello illustrato da memoria, sostenendo di aver depositato in primo grado l'asseverazione del tecnico Ing. I. di data 05/04/2016 affermando l'idoneità della medesima ai sensi della legge n. 296/2006 e del D.M. 19/02/2007 nonché la tempestività dell'invio ad ENEA della documentazione. Deposita un'ulteriore asseverazione dell'Ing. I. dd. 22/10/2018 comprendente anche l'intervento di installazione dei pannelli solari. Anche in questo grado si è costituita l'AdE - D.P. di Grosseto con atto di controdeduzioni, illustrato da memoria, dando atto della rispondenza ai requisiti normativi dell'asseverazione dell'Ing. I. dd. 22/10/2018 depositata solo in questo grado di giudizio, ma contestando l'affermazione dei giudici di prime cure circa la non decadenza dai benefici in mancanza di comunicazione all'ENEA e concludendo per rigetto dell'appello con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto.
La questione attinente l'asseverazione di un tecnico può dirsi risolta alla luce di quella depositata in questo grado a firma dell'Ing. I. dd. 22/10/2018 che ha compreso anche l'intervento di installazione dei pannelli solari.
Poiché l'effettiva esecuzione di lavori rilevanti per la riqualificazione energetica dell'immobile non è messa in dubbio, così come l'idoneità della documentazione a supporto, resta il contrasto tra learti in ordine alla questione dell'invio della documentazione ad ENEA che l'AdE insiste nel ritenere non provata dalla documentazione dimessa in giudizio dall'appellante ed - ove effettivamente esistente - comunque tardiva perché eseguita oltre i novanta giorni dalla data di fine lavori e, comunque, dopo l'avvio del procedimento che è sfociato nell'emissione del molo portato dalla cartella di pagamento impugnata.
La comunicazione ad ENEA risulta effettuata in data 04/04/2016 (ali. 7 al ricorso in primo grado).
Già in primo grado la C.T.P. di Grosseto, nell'arresto qui gravato, ha affermato che la legge n. 296/2006 e la normativa secondaria di attuazione non prevedono che l'omessa o ritardata trasmissione all'ENEA della documentazione comporti di per sé la decadenza dall'agevolazione. La Commissione condivide tale assunto atteso che l'invio della documentazione all'ENEA non ha natura di controllo, ma ha natura meramente ricognitiva tant'è che l'art. 5 comma 4 bis del D.M. 19/2/2007 consente al soggetto che sostiene la spesa, la possibilità di redigere e inviare all'ENEA la scheda informativa dei lavori effettuati omettendo l'attestato di qualificazione energetica, ma nulla è previsto circa il fatto che l'omessa o tardiva comunicazione produca la decadenza dall'agevolazione fiscale la quale trova la sua ragion d'essere nella effettività del costo sostenuto (C.T.R. Lombardia -Milano, sez. XIX, 09/02/2015, n. 853; C.T.P. Roma, sez. XVIII, 14/09/2020, n. 6616; C.T.P. Milano, sez. II, 12/09/2017, n. 5287).

Stante la circostanza che l'asseverazione del tecnico è stata prodotta solo nel corso del giudizio di appello va disposta l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello ed annulla l'iscrizione a molo portata dalla cartella di pagamento.
Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio della quinta sezione, il giorno 12 ottobre 2020.